

ESTRATTO DA

MARCO MAGLIO

DALLE CLAUSOLE CONTRATTUALI AL GOVERNO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Scelte Editore© - 2026

Supervisione umana: quando è reale e quando è solo una finzione

SUPERVISIONE UMANA NEI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Clausole contrattuali di riferimento per provider, clienti e operatori

Questo documento illustra alcuni esempi di clausole contrattuali, (tratte dal libro di Marco Maglio - DALLE CLAUSOLE CONTRATTUALI AL GOVERNO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE – Scelte Editore 2026), elaborate per disciplinare la supervisione umana nei contratti di fornitura, utilizzo e integrazione di sistemi basati sull'intelligenza artificiale.

Le clausole sono state predisposte in conformità ai principi del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) e possono essere adattate in relazione alla tipologia di sistema, al livello di rischio e al contesto organizzativo del cliente.

SEZIONE I — DEFINIZIONI E PERIMETRO

CLAUSOLA 1 — DEFINIZIONE DI SUPERVISIONE UMANA

Ai fini del presente contratto, per "supervisione umana" si intende l'insieme delle attività di monitoraggio, valutazione e intervento svolte da personale qualificato designato ("Supervisore") sul funzionamento del sistema di IA, sugli output prodotti e sulle decisioni adottate o supportate dal sistema.

La supervisione umana include, senza limitazione:

- la verifica preventiva dei parametri di configurazione del sistema;
- il monitoraggio in tempo reale o periodico degli output generati;
- la facoltà di intervenire, modificare, sospendere o ignorare qualsiasi output del sistema;
- la documentazione delle decisioni assunte in relazione agli output del sistema.


NOTA OPERATIVA: *Adattare la definizione al contesto specifico: sistemi ad alto rischio richiedono una definizione più stringente e operativa.*

CLAUSOLA 2 — AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni in materia di supervisione umana si applicano:

- a) a tutti i processi decisionali nei quali il sistema di IA produce output che incidono su diritti, interessi economici o sicurezza di persone fisiche o giuridiche;
- b) alle fasi di produzione, validazione e rilascio degli output del sistema;
- c) alle attività di manutenzione, aggiornamento e modifica del sistema.

Sono escluse dall'obbligo di supervisione individuale le operazioni classificate come puramente esecutive, la cui lista è allegata al presente contratto (Allegato A).

 **NOTA OPERATIVA:** *L'Allegato A deve essere redatto con precisione e aggiornato periodicamente. Un perimetro vago vanifica le tutele contrattuali.*

SEZIONE II — POTERI E RESPONSABILITÀ DEL SUPERVISORE

CLAUSOLA 3 — NOMINA E REQUISITI DEL SUPERVISORE


Il Cliente designa uno o più Supervisor mediante atto scritto, specificando:

- a) l'identità del Supervisore e il suo ruolo nell'organizzazione;
- b) l'ambito funzionale e temporale della supervisione assegnata;
- c) i poteri di intervento riconosciuti al Supervisore.

Il Supervisore deve possedere competenze adeguate in relazione:

- alla natura tecnica del sistema supervisionato;
- al dominio applicativo in cui il sistema opera;
- ai rischi connessi agli output del sistema.

La designazione è comunicata al Provider entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto e aggiornata in caso di variazioni.

 **NOTA OPERATIVA:** *La competenza del Supervisore è un elemento critico: un supervisore non qualificato non è in grado di esercitare controllo effettivo, con conseguente svuotamento della clausola.*

CLAUSOLA 4 — POTERI DI INTERVENTO

Il Supervisore ha facoltà di:

- a) richiedere al Provider la sospensione temporanea o definitiva del sistema;
- b) modificare o annullare qualsiasi output prima che produca effetti operativi;
- c) accedere in qualsiasi momento ai log di sistema e ai metadati relativi alle elaborazioni effettuate;
- d) richiedere al Provider informazioni tecniche sul funzionamento del sistema.

Il Provider garantisce che i poteri di intervento siano tecnicamente esercitabili e non soggetti a limitazioni operative non previamente concordate.

NOTA OPERATIVA: *Verificare che i sistemi siano effettivamente configurati per consentire l'override umano. L'esercitabilità tecnica del potere è preconditione della sua validità giuridica.*

CLAUSOLA 5 — RESPONSABILITÀ DEL SUPERVISORE

Il Supervisore è responsabile:

- a) della correttezza e completezza della verifica degli output affidati alla sua supervisione;
- b) della tempestiva segnalazione di anomalie, errori o comportamenti inattesi del sistema;
- c) della documentazione delle proprie decisioni e degli interventi effettuati.

La responsabilità del Supervisore non esclude quella del Provider in relazione a malfunzionamenti del sistema imputabili al fornitore.

Le parti concordano che la supervisione formale — consistente nella mera validazione sistematica degli output senza verifica sostanziale — non costituisce adempimento dell'obbligo di supervisione ai sensi del presente contratto.

NOTA OPERATIVA: *La clausola sulla «supervisione formale» è fondamentale: distingue la compliance reale dalla compliance apparente e attribuisce responsabilità in modo inequivoco.*

SEZIONE III — CRITERI E PROCEDURE DI INTERVENTO

CLAUSOLA 6 — CRITERI OBBLIGATORI DI VERIFICA

Il Supervisore è obbligato a verificare manualmente l'output del sistema nei seguenti casi:

- a) output che incidono su diritti fondamentali della persona;
- b) output che comportano impegni economici superiori alla soglia indicata nell'Allegato B;
- c) output relativi a soggetti classificati come «profili ad alta sensibilità» nell'Allegato C;
- d) output prodotti in condizioni operative non rientranti nei parametri di addestramento del sistema (out-of-distribution);
- e) output rispetto ai quali il sistema ha generato indicatori di bassa confidenza.

In presenza di uno o più dei suddetti criteri, l'output non può produrre effetti operativi prima del completamento della verifica.


NOTA OPERATIVA: *I criteri devono essere tradotti in procedure operative concrete. Senza indicatori misurabili, la clausola rimane inapplicabile.*

CLAUSOLA 7 — SEGNALI DI ANOMALIA E OBBLIGO DI DISCOSTARSI

Il Supervisore è tenuto a discostarsi dall'output del sistema, documentando la propria decisione, in presenza dei seguenti segnali di anomalia:

- a) incongruenza dell'output rispetto al contesto fattuale noto al Supervisore;
- b) assenza di giustificazione logica o tecnica verificabile dell'output;
- c) output in contrasto con disposizioni normative o policy aziendali applicabili;
- d) output che il Supervisore non è in grado di interpretare o valutare per mancanza di informazioni.

Nell'ipotesi sub d), il Supervisore è tenuto a richiedere al Provider le informazioni necessarie prima di consentire l'operatività dell'output.


 **NOTA OPERATIVA:** Il punto d) è spesso trascurato: la non comprensibilità dell'output è essa stessa un segnale di rischio e deve attivare una procedura precauzionale.

CLAUSOLA 8 — TEMPI E CONDIZIONI DELLA SUPERVISIONE

Il Provider garantisce che:

- a) i flussi operativi del sistema siano configurati in modo da assegnare al Supervisore un tempo minimo di ____ [da definire] per la valutazione di ciascun output prima della sua esecuzione;
- b) il Supervisore disponga di accesso alle informazioni rilevanti per la valutazione in formato leggibile e comprensibile;
- c) il sistema non esegua output automaticamente in assenza di validazione del Supervisore nei casi previsti dall'art. 6.

Qualsiasi modifica del sistema che riduca i tempi di supervisione o limiti l'accesso alle informazioni rilevanti è soggetta ad approvazione scritta del Cliente.

 **NOTA OPERATIVA:** Il tempo è una variabile critica: una supervisione senza tempo sufficiente per decidere è supervisione fittizia. Definire il tempo minimo in base al processo reale.

SEZIONE IV — TRACCIABILITÀ E DOCUMENTAZIONE

CLAUSOLA 9 — OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ

Il Provider implementa e mantiene un sistema di log che consenta la ricostruzione:

- a) dell'output generato dal sistema di IA, con indicazione del timestamp e dei dati di input utilizzati;
- b) dell'identità del Supervisore che ha effettuato la verifica;
- c) della decisione adottata dal Supervisore (validazione, modifica, rigetto);
- d) della motivazione della decisione, ove difforme dall'output del sistema.

I log sono conservati per un periodo minimo di ___ anni e messi a disposizione del Cliente su richiesta entro 48 ore.

In assenza di traccia della supervisione, si presume che la supervisione non sia stata effettuata.

NOTA OPERATIVA: *La presunzione di assenza è una scelta deliberata: inverte l'onere della prova e incentiva la documentazione sistematica.*

CLAUSOLA 10 — AUDIT E VERIFICA

Il Cliente ha diritto di effettuare, con preavviso di ___ giorni, audit periodici del sistema di supervisione, anche avvalendosi di soggetti terzi indipendenti.

L'audit può avere ad oggetto:

- a) la verifica della completezza e correttezza dei log di supervisione;
- b) la valutazione dell'adeguatezza delle procedure operative di supervisione;
- c) il controllo della conformità del sistema alle previsioni contrattuali.

Il Provider è tenuto a fornire piena collaborazione e accesso alla documentazione richiesta.

I risultati dell'audit sono comunicati al Provider che ha diritto di presentare osservazioni entro ___ giorni.

NOTA OPERATIVA: *Prevedere clausole di audit senza obblighi di remediation è insufficiente: integrare con disposizioni su tempistiche e conseguenze delle non conformità rilevate.*

SEZIONE V — FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

CLAUSOLA 11 — OBBLIGO DI FORMAZIONE

Il Provider si obbliga a fornire al personale designato dal Cliente un programma di formazione che comprenda:

- a) le caratteristiche tecniche del sistema, con particolare riferimento ai suoi limiti, ai possibili errori e alle condizioni di utilizzo non ottimale;
- b) le procedure di supervisione definite contrattualmente;
- c) i criteri di valutazione degli output e i segnali di anomalia;
- d) le modalità di documentazione delle decisioni di supervisione.

La formazione è erogata:

- prima dell'avvio operativo del sistema;
- in occasione di ogni aggiornamento rilevante del sistema;
- con cadenza periodica, almeno annuale.

Il Provider rilascia attestazione della formazione erogata.

🔗 NOTA OPERATIVA: *La formazione periodica è spesso assente nei contratti. Un sistema che evolve richiede supervisori aggiornati sulle nuove caratteristiche e sui nuovi rischi.*

SEZIONE VI — CONSEGUENZE E RIMEDI

CLAUSOLA 12 — CONSEGUENZE DELL'INADEMPIMENTO

Costituisce inadempimento contrattuale grave:

- a) la configurazione del sistema in modo da rendere tecnicamente impossibile o gravemente difficoltosa la supervisione umana;
- b) la fornitura di informazioni incomplete o non veritiere in sede di audit;
- c) la modifica del sistema senza preventiva comunicazione al Cliente qualora la modifica incida sul processo di supervisione.

In caso di inadempimento, il Cliente ha diritto:

- a) alla sospensione del contratto con effetto immediato;
- b) al risarcimento del danno documentato;
- c) alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

🔗 NOTA OPERATIVA: *La clausola risolutiva espressa per inadempimenti relativi alla supervisione rafforza significativamente la posizione contrattuale del cliente.*



AVVERTENZA

Le clausole contenute nel presente documento hanno carattere esemplificativo e informativo.

Estratto del libro di Marco Maglio **DALLE CLAUSOLE CONTRATTUALI AL GOVERNO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE** - Scelte Editore – di prossima pubblicazione.

Non costituiscono parere legale e non sostituiscono la consulenza professionale adattata al caso specifico. Lo Studio Legale Maglio & Partners — Lucerna iuris declina ogni responsabilità per l'utilizzo delle clausole in contesti non previamente esaminati dallo Studio.

Studio Legale Maglio & Partners — Lucerna iuris — International Legal Network

© 2026 — Tutti i diritti riservati